

Attualità

Onlus, le ultime novità

15 Luglio 2005

Il decreto competitività rafforza le agevolazioni fiscali per donazioni e liberalità



I recenti interventi del Parlamento, della Corte di giustizia e dell'Agenzia delle Entrate nel campo delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale dimostrano quanto tale fenomeno si stia affermando sempre più nella realtà sociale, fenomeno favorito sicuramente dal progressivo snellimento degli apparati dello Stato che ne ha facilitato lo sviluppo.

In questi ultimi anni, infatti, si è registrata la crescita di gruppi di persone e risorse che rivolgono la loro attenzione al raggiungimento, senza scopo di lucro, di obiettivi, di natura solidaristica, culturale e sportiva, prima perseguiti direttamente dal sistema pubblico.

Il legislatore, che dal 1997, anno di emanazione del decreto legislativo n. 460 ("legge Zamagni"), istitutivo delle Onlus, non è mai rimasto indifferente a questo fenomeno, nel convertire in legge (n. 80, in Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005, supplemento ordinario n. 91) il decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005, sulla competitività, ha voluto aumentare le potenzialità di sviluppo di queste organizzazioni, rafforzando il meccanismo dell'agevolazione fiscale relativa alle donazioni e liberalità a favore delle Onlus.

In particolare, l'**articolo 14**, comma 1, del decreto legge 35/2005, dispone che le liberalità, in denaro o in natura, erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'Ires in favore di Onlus, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato e, comunque, fino a 70mila euro all'anno.

La nuova previsione non sostituisce però le analoghe disposizioni agevolative già previste dal Tuir, ma si affiancano a esse come alternativa. Infatti, il nuovo beneficio non può essere cumulato con altre deduzioni o detrazioni d'imposta; spetterà, quindi, al donante valutare se è più conveniente fruire della nuova deduzione o delle analoghe agevolazioni previste dal Tuir.

La tabella che segue riassume i benefici fiscali previsti per coloro che compiono liberalità a favore delle Onlus:

Soggetto donante	Norma di riferimento	Erogazione	Agevolazione
Persone fisiche o soggetti Ires	Articolo 14, decreto legge n. 35/2005	In denaro o in natura	Deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, fino a 70.000 euro l'anno
Persone fisiche	Articolo 15, comma 1, lettera <i>i-bis</i>), Tuir	In denaro	Detrazione del 19% della liberalità fino a un massimo di 2.065,83 euro per periodo d'imposta
Soggetti Ires	Articolo 100, comma 2, lettera h), Tuir	In denaro	Deduzione per un importo non superiore a 2.065,83 euro ovvero al 2% del reddito d'impresa dichiarato

Sono inoltre previste altre misure di favore per le imprese:

Norma di Riferimento	Liberalità	Agevolazione

Articolo 13, comma 2, Dlgs n. 460/1997	Cessione di prodotti alimentari o farmaceutici, altrimenti eliminati dal circuito commerciale	La cessione non è considerata per finalità estranee a quelle dell'impresa, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, Tuir
Articolo 13, comma 3, Dlgs n. 460/1997	Cessione di beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa	Deducibilità nei limiti del costo sostenuto e comunque per un importo non superiore a 1.032,92 euro
Articolo 100, comma 2, lettera i), Tuir	Prestito di dipendenti assunti a tempo indeterminato	Deducibilità nella misura del 5 per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente

I recenti interventi degli organismi comunitari dimostrano come, anche in campo europeo, il mondo del *no profit* sia attentamente seguito.

E' del 26 maggio scorso, infatti, la sentenza emessa dalla Corte di giustizia in materia di Iva, con la quale viene riconosciuta l'esenzione anche a quelle organizzazioni che, pur perseguendo scopi di lucro, svolgono anche attività di carattere sociale.

Secondo la Corte Ue, infatti, il perseguimento di scopi lucrativi non preclude la possibilità di godere dei benefici previsti per quegli organismi a cui è riconosciuto lo *status* di "*charity*", a condizione però che vengano svolte attività di carattere sociale. Spetta al giudice nazionale valutare la compatibilità di tale beneficio con i principi di neutralità e parità di trattamento.

Con tre recenti risoluzioni, l'Agenzia delle Entrate ha ulteriormente chiarito l'ambito di operatività delle Onlus, precludendo ad alcune organizzazioni il regime agevolativo previsto dalla normativa vigente ovvero delimitandone il campo di esplicazione dell'attività nonché precisando il regime fiscale da riservare agli utili percepiti da tali organismi.

La **risoluzione 81/E** del 17 giugno, infatti, non riconosce alle associazioni di consumatori la qualifica di Onlus, dal momento che l'attività svolta da queste organizzazioni non è riconducibile ad alcuno dei settori tassativamente indicati dall'articolo 10 del Dlgs 460/97 né, comunque, a una particolare condizione di svantaggio dei soggetti a cui queste attività sono rivolte.

In sostanza, se è vero che le associazioni di consumatori sono legittimate ad agire a tutela di

interessi collettivi ovvero a difesa dei loro diritti, è altrettanto vero, come precisa l'Agenzia delle Entrate, che l'ambito in cui esplicano la loro attività non può essere ricondotto ai settori indicati dalla norma e che costituiscono *condicio sine qua* non per assumere la qualifica di Onlus.

Con la **risoluzione 83/E** del 30 giugno, è stato invece precisato che le Onlus possono detenere partecipazioni in società di capitali, a condizione che il possesso di titoli ovvero di quote di partecipazione sia esclusivamente rivolto a scelte di gestione del patrimonio.

Infatti, la Onlus, che all'interno di una società di capitali, in ragione delle quote di partecipazione, esercita un'influenza dominante su una società partecipata tale da incidere in modo determinante sulle scelte operative di quest'ultima, finisce per non svolgere alcuna delle attività previste dall'articolo 10 del Dlgs 460/97, anche nell'ipotesi in cui l'oggetto della società partecipata sia lo svolgimento di attività analoghe a quelle istituzionali.

L'obbligo, poi, di destinare il proprio patrimonio secondo quanto previsto dal citato articolo 10 costituisce un ostacolo insuperabile alla partecipazione, a qualsiasi titolo, della Onlus in una società di persone, dal momento che in tale compagine sociale è prevista una responsabilità patrimoniale illimitata per il socio.

Infine, con la **risoluzione n. 85/E** dello scorso 11 luglio, l'Agenzia delle Entrate ha precisato quale sia il regime tributario da applicare agli utili percepiti sia dagli enti non commerciali, che possiamo considerare il *genus* degli enti non profit, che dalle Onlus, che invece ne costituiscono una *species*. Al riguardo, finché gli enti non commerciali non saranno considerati soggetti passivi dell'imposta sul reddito (Ire), così come espressamente sancito dall'articolo 4, comma 1, lettera q), del Dlgs 12 dicembre 2003, n. 344, istitutivo dell'Ires, gli utili da questi percepiti, anche nell'esercizio d'impresa, concorreranno alla formazione del reddito imponibile esclusivamente nella misura del 5 per cento del loro ammontare e, solo per il primo periodo d'imposta, che inizia a decorrere dal 1° gennaio 2004, sarà operata una ritenuta d'acconto del 12,50 per cento.

Coordinando, poi, il predetto articolo con l'articolo 16, comma 2, del Dlgs n. 460/1997, l'Agenzia precisa che solo sul 5 per cento degli utili corrisposti alle Onlus è possibile operare, per il solo periodo d'imposta 2004, la ritenuta a titolo d'imposta del 12,5 per cento.

Ne consegue che dal 2005, sia per gli enti non commerciali che per le Onlus, non potrà essere effettuata alcuna ritenuta sugli utili percepiti che, solo per il 5 per cento, concorreranno alla formazione del reddito imponibile.

Da ultimo, si precisa che per le cooperative, che hanno assunto la qualifica di Onlus, non trova applicazione il regime fiscale sopra descritto, essendo, tali compagini sociali, così come chiarito con la circolare n. 168 del 1998, soggetti alle disposizioni dettate per le società di capitali, di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del Tuir.

di

Vincenzo Leopoldo

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/onlus-ultime-novita>